

TRIBUNALE DI ROMA

Liquidazione del danno da inabilità temporanea anno 2023

- Assoluta al 100%	€ 128,07
- Relativa al 75%	€ 96,06
- Relativa al 50%	€ 64,03
- Relativa al 25%	€ 32,01

Si è ritenuto di dover aggiornare l'importo giornaliero definito per l'anno 2023 solo sulla base del tasso di inflazione annuo rilevato nel corso del periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 ed 31 dicembre 2022 dall'Istat nella misura del 15,8%, al fine di adeguare ad un valore più realistico il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita.

Si ritiene di dover ricordare che la invalidità assoluta di cui si fa riferimento nel caso di specie non corrisponde con la ordinaria incapacità lavorativa, vale a dire la condizione che rende non esigibile la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, ma nella accezione che interessa si tratta di una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita. Nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte.

Tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di cd lesioni micropermanenti conseguenti ad incidenti stradali.

Questi importi troveranno pertanto applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applichi la legge 57/2001 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1° gennaio 2006 dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005, nonché nei casi nei quali è stata estesa detta liquidazione quale l'articolo 3, comma 3 del decreto legge 158/2012 convertito con la legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla legge 24/2017, sempre in relazione alle ipotesi in cui trova applicazione l'articolo 139 del

TRIBUNALE DI ROMA

codice delle assicurazioni, e per le altre incapacità temporanee nelle more della attuazione dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni come modificato da ultimo con la legge 124/2017.